

Regione Toscana



Comune di Rio Marina Bando di Concorso Generale - Anno 2012

per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Rio Marina;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli artt. 3 e 12 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 607 del 2.6.1997, n. 702 del 23.06.1999 e n. 263 del 19.03.2001;

Vista la propria determinazione n. 294 del 14/06/2012, esecutiva;

RENDE NOTO

che dal giorno 16 giugno 2012, secondo le scadenze sotto elencate, è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando ed inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che **si renderanno disponibili nel Comune di Rio Marina (LD)**;

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

A) A norma della Tabella A allegata alla Legge Regionale Toscana n° 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni può partecipare al presente bando di concorso:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (L. 30 luglio 2002 n. 189, art. 27) hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Rio Marina o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero ed iscritto all'AIRE, il quale potrà concorrere solo nel Comune di Rio Marina. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso (Comune di Rio Marina) o nei comuni limitrofi; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia: non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per tre persone, non inferiore a 65 mq. per quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone, non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre;

d) chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli indicati nella tabella sotto riportata con riferimento al nucleo familiare e, come tariffa d'estimo, quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della

categoria catastale A3 (appartamento di tipo economico) e di zona periferica se prevista nel Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zone periferica ove prevista.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 ed oltre	7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione è convenzionalmente ridotto alla metà.

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso (€ 15.320,00), come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 01/08/2011.

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dall'art 2 comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982 n° 9 (c.d. Reddito convenzionale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in € 1.549,37; la detrazione è elevata a € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico. (N.B. Si intende a carico anche il figlio che nell'anno 2010 ha percepito un reddito imponibile non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili).

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi (redditi del 2010) di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 917/1986 da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostituivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo di impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma I, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori da casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

1. la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2. hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1. non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c),d),e),g),h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'

assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R.T. 20.12.1996 n.96 per il requisito relativo al reddito.

ART.2

AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art 1. lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B), ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

La dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ART.3

DOCUMENTAZIONE

A) Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente:

• dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 da cui risulti

- a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea;
- cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno;
- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno, almeno biennale, e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b) - residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- c) - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c); d); e); g); h) dell'art. 1 lett. A) del presente bando;
- reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale (anno 2010);
- d) - eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 1. di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
 2. di figlio/i disabile/i a carico.
- e) - provvedimento di separazione giudiziale ovvero omologazione della separazione consensuale da parte del Giudice.

B) Documenti necessari per il punteggio da assegnare:

1. dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1. e/o 2. della lett. B) dell'art. 1 del presente bando. Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2., lett. B) dell'art. 1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1 lett. A) punto f), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della tabella A della L.R. 96/96);
- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 4.408,95); (2010);
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona (€ 5.992,61); (2010);
3. dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia (giovane coppia) ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o dichiarazione che la costituzione della famiglia (giovane coppia) è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data del bando, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto;
4. certificato da parte dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 4 bis. Certificato da parte dell'autorità competente (A.S.L.) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2. comma 2, della L. 30.3.1971, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;
5. dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981, n. 763;
- 5 bis. dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
6. dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f), della Tab. A allegata alla L.R.T. 96/96;
7. dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza utilizzando mezzi pubblici di trasporto. Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;
8. attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A) della L.R.T. 96/96, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte,

caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

8 bis. attestato della competente autorità (A.S.L.) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'A.S.L. competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8 ter. dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;

9. dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8, 8 bis, 8 ter e 9 del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B della L.R.T. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8, 8 bis e 8 ter, derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicati ai punti 8, 8 bis e 8 ter del presente articolo;

10. Certificato dell' A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R.T. 96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9 e 10 del presente articolo:

11. dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4. L.R.T. 96/96. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;

- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12. dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c. ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 della L.R. n. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11 e 12 non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8;

13. certificato, della A.S.L. competente, attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14. certificato, della A.S.L. competente, attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo).

La condizione di cui al punto 13. non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14.

15. dichiarazione di essere presente, in maniera continuativa, nelle graduatorie da almeno quattro anni.

ART. 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA RICORSI

A) Istruttoria delle domande

Il Comune di Rio Marina procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R.T. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tabella A della L.R.T. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) Formazione della graduatoria generale e speciale

1. Graduatoria generale.

Il Comune di Rio Marina, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande (Art. 8), procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell' Albo Pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi. Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali on-line. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata A/R.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell' Albo Pretorio on line e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art 8 della L.R.T. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2. Graduatoria speciale

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B della L.R.T. 96/96 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq.45. A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra, e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3. Validità della graduatoria:

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. 96/96. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt.19 e 22 della L.R.T. 96/96

4. Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1) Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R.T. 96/96	
non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€. 4.408,95)	punti 2
non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S per persona (€. 5.992,61)	punti 1
a-2) Richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4, del presente articolo	punti 1
a-3 Famiglia (giovane coppia con età non superiore a 40 anni) con anzianità di formazione non	

superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto	
- senza figli a carico	punti 1
- con uno o più figli a carico N.B. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3, primo capoverso;	punti 2
Presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente	
- superiore a 2/3	punti 1
- pari al 100% N.B. Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2.	punti 2

a-4 bis. Presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2 comma 2°, della legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509	punti 2
a-5 Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza	punti 1
a-6 Canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito (anno 2010), che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A della L.R. 96/96	punti 1
a-7 Richiedente in condizioni di pendolarità: (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto). N.B. Il punteggio si applica solo nel caso in cui il partecipante al bando di concorso non risieda a Rio Marina ed eserciti l'attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune stesso (Rio Marina)	punti 1
a-8 Richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre	punti 1
a-9 Nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico	punti 3

b) condizioni oggettive:

b-1 Situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b-1.1 abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione)	punti 5
b-1.2 appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante	punti 1

b-1.3 abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune	punti 3
N.B. - <u>Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2, b-1.3, non sono tra loro cumulabili;</u> - La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b.1.1, b-1.2, b-1.3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.	
b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	punti 2
b-2. Situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario: vano utile - due persone a vano utile - oltre due persone a vano utile - oltre tre persone a N.B. - Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975; - <u>Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili;</u>	punti 1 punti 2 punti 3

b-3. Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4 L.R.T. 96/96.

Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;

- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

punti 4

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 40 comma dell'art. 10 della L. R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriormente:

punti 1

I punti di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento

esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con la condizione sub b.1.1;

b-4.1 antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienicosanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'ASL:
punti 2

b-4.2 antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'ASL:

punti 1

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b- 4.2.

b-4.2 bis) storicità della presenza in graduatoria:

1. Richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: punti 0,25 per ogni anno di presenza in graduatoria;

ART.5

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 della L.R.T. 96/96.

ART. 6

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R.T. 96/96.

ART.7

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva ed a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R.T. 96/96.

ART.8

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART.9

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Rio Marina.

[moduli di domanda sono disponibili presso l'ufficio contabilità e patrimonio del Comune di Rio Marina nei giorni dal Martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi del Mercoledì e del Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o scaricabili dal Sito Istituzionale del Comune di Rio Marina: www.comuneriomarina.li.it

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, con l'indicazione dell'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Rio Marina o essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. (indirizzata a: Comune di Rio Marina – Ufficio Contabilità e Patrimonio – Piazza Salvo D'Acquisto, 7 57038 RIO MARINA (LI) **sottoscritte e corredate da fotocopia di un documento di identità del richiedente, entro il termine di cui al precedente art. 8.**

Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. **Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo (€ 14,62), ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.642, come modificato dal D.M. 20.8.1992.**

ART.10

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N.196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b) "dati personali", c) "dati identificativi", d) "dati sensibili" e lett. E) "dati giudiziari" del Decreto Legislativo 30.06.2003, n, 196, come personali, identificativi, sensibili e giudiziari. I dati personali saranno acquisiti per scritto sia direttamente che presso terzi. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge, delle prescrizioni contenute nel Documento Programmatico per la Sicurezza e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 11

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Rio Marina, 16 giugno 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(f.to Mario ALLORI)

Domanda
N°.....
ricevuta il
a mezzo
.....

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI RIO MARINA

Bollo da
€ 14,62

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GENERALE DI CONCORSO ANNO 2012

PER LASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(da presentarsi improrogabilmente entro il 14 AGOSTO 2012)

Al Comune di Rio Marina
Servizio 2 - Contabilità e Patrimonio
Piazza S. D'Acquisto, 7
57038 – RIO MARINA – (LI)

Io sottoscritto/a (cognome e nome).....

nato/a a.....Prov.....il.....

Codice Fiscale presa visione del BANDO GENERALE DI
CONCORSO

pubblicato il giorno per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P., ai sensi della L.R. 20.12.1996, n.96 e successive modificazioni, e fornito consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e alla comunicazione degli stessi;

CHIEDE

che gli/le venga assegnato in locazione semplice un alloggio di E.R.P., sito nel Comune di Rio Marina, e consapevole della responsabilità penale prevista dall'art 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

- 1) di essere cittadino/a italiano/a
 di essere cittadino/a di uno Stato aderente all'Unione Europea
 di essere cittadino/a di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di carta di soggiorno ancora in corso di validità;
 di essere cittadino/a di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno almeno biennale, e svolgente una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

2) di essere residente nel Comune di.....loc.....

via/piazza.....n.....C.A.P.....tel.....

di prestare la mia attività lavorativa nel Comune di

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo (da specificare solo se esso è diverso dalla residenza anagrafica):.....

5) di essere in possesso, io sottoscritto/a ed i componenti il mio nucleo familiare partecipanti al bando, dei seguenti requisiti:

- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato, ai sensi dell'art.1, lett. c) del bando di concorso, alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi;
- non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, **ubicati in qualsiasi località**, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 1. lett. d) del bando di concorso;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con con-tributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;

6) di non aver presentato domanda a nessun altro Comune nell'ambito dei concorsi di E.R.P.

7) di occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di

loc..... Via.....n.....

composto nel seguente modo: Piano.....vani n.....(escluso cucina se

inferiore a mq. 14 e servizi) di proprietà pubblica o privata.....

8) sotto la propria responsabilità, ai sensi del D RR n°403/99, di possedere le condizioni di cui alla seguente tabella relativa ai titoli per la determinazione del punteggio:

TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI AI SENSI DELLA TAB. B DELLA L.R. 96/96

(PORRE UN SEGNO DI CROCE SULLE CASELLE CORRISPONDENTI ALLA RICHIESTA DI PUNTEGGIO)

1) Condizioni inerenti il nucleo familiare:

- richiedente che abbia superato il 65 ° anno di età alla data di pubblicazione del bando anche con eventuali minori a carico o maggiorenni di cui al punto a-4 della Tab. B della L.R. 96/96
- richiedente il cui nucleo familiare sia composto da 5 persone ed oltre
- richiedente solo, con uno o più figli a carico

2) Reddito pro-capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f della Tab. A della L.R. 96/96) risultante dall'ultima dichiarazione fiscale da allegare alla presente domanda:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€. 4.408,95)
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€. 5.992,61)

3) Famiglia

- famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del

bando comprovata dal matrimonio o dalla medesima residenza dei componenti la coppia.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

- famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

- superiore a 2/3
- pari al 100%
- Presenza nel nucleo familiare di due o più soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente: superiore a 2/3.

4 bis)

- Presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2 comma 2 della Legge 118/71 con certificato della competente azienda USL.
- Presenza nel nucleo familiare di soggetti che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.L. 23.11.88 n°509, con certificato della competente Azienda USL.

5)

- Richiedente che rientri in Italia per stabilirvi la propria residenza, che dichiari la qualità di pro-fugo ed il possesso dei requisiti di cui alla legge 26.12.81 n. 763;
- Richiedente che rientri in Italia per stabilirvi la propria residenza, che dichiari la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza. La dichiarazione di cui sopra ai sensi della Legge n. 763 del 26/12/1981.

6)

- ❑ Richiedente che abbia pagato un canone di locazione, riferito al periodo: gennaio 2010 – dicembre 2010, dell'alloggio attualmente occupato, escluso le spese condominiali, di €....., che incida per oltre il 30% sul reddito familiare dell'anno 2010, determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96, come risulta da copia del contratto di locazione debitamente registrato o documentazione equipollente da cui risulti data certa.
-

7)

- ❑ Richiedente che si trovi in condizioni di pendolarità, con una distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto, come risulta da attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del richiedente stesso. Tale condizione vale per il richiedente che lavora in altro Comune ma risiede nel Comune di Rio Marina.
-

8) Situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo i casi previsti dalla Tab. B della L.R. 96/96 (abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'Autorità competente, o provvedimento esecutivo di sfratto), dovuta a:

- a abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (ex Tab. B della L.R. 96/96 punto h - 1.1.) da attestare da parte della competente Autorità (Azienda U.S.L.). Le condizioni di cui al punto 8) non sono tra loro cumulabili.
 - b abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, come risulta da attestato della competente Autorità (Azienda U.S.L.), se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante, in base a certificato della competente Azienda USL. Le condizioni di cui al punto 8) non sono tra loro cumulabili.
 - c abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune, da certificare mediante copia della deliberazione dell'Ente concedente. Le condizioni di cui al punto 8) non sono tra loro cumulabili.
-

9)

- ❑ Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Le condizioni di cui ai punti 9) e 10) non sono tra loro cumulabili
-

10)

Situazione di disagio abitativo alla data di pubblicazione del bando dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario, certificata dalla competente

Azienda USL:

- ❑ due persone a vano utile
- ❑ oltre due persone a vano utile
- ❑ oltre tre persone a vano utile

Le condizioni di cui ai punti 9) e 10) non sono tra loro cumulabili

11) Richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- ❑ a) provvedimento esecutivo di sfratto da alloggio di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo i casi di richiedenti che risultino da sentenza occupanti senza titolo: **a) seguito di decesso del conduttore; a1) a seguito di sfratto per morosità, ma in presenza di un canone di locazione superiore ad 1/3 del reddito convenzionale e qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare.** In particolare trattasi di:

sfratto per finita locazione sfratto per morosità
altro.....

- b) provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - c) verbale di conciliazione giudiziaria
 - d) ordinanza di sgombero
 - e) provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizi
-

12)

- Richiedente al quale sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente Autorità la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, da comprovare con copia della relativa documentazione **Le condizioni di cui ai punti 11) e 12) non sono cumulabili con la condizione di cui al precedente punto 8) lettera a).**
-

13)

- Antigienicità ASSOLUTA dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico- sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) certificata dall'organo competente dell'Azienda USL.
-

14)

- Antigienicità RELATIVA dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo w.c. e lavabo) certificata dall'organo competente dell'Azienda USL. **Le condizioni di cui ai precedenti punti 13) e 14) non sono tra loro cumulabili.**
-

15)

- Storicità della presenza nella graduatoria. Richiedente, che non sia assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni.
-

IL/LA DICHIARANTE

.....

Rio Marina,

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sono inoltre informato/a che il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Contabilità e Patrimonio del Comune di Rio Marina.

IL/LA DICHIARANTE

.....

Rio Marina,

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La firma è stata apposta in mia presenza dal/dalla

Sig..... della cui identità mi sono accertato/a personalmente.

Rio Marina,

.....

(oppure firma leggibile, timbro personale, timbro ufficio)

Comune di Rio Marina
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2012

Il Bando è aperto dal **16 giugno 2012** e le domande devono essere presentate inderogabilmente **entro il 14 agosto 2012** presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni dal **martedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e nei pomeriggi del Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.**

La domanda può essere inoltrata anche per posta, a mezzo raccomandata postale A.R. indirizzata a Comune di Rio Marina - Servizio n. 2 - Contabilità e Patrimonio – Piazza salvo D'Acquisto, 7 - 57038 RIO MARINA (LI), debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità del richiedente.

Sul frontespizio della domanda deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62.

DOCUMENTI

La domanda di partecipazione al bando prevede che si possa ricorrere ampiamente all'autocertificazione. Tuttavia, per agevolare la valutazione della domanda ed evitare di incorrere in errori, si consiglia di presentare fotocopia dei documenti medesimi, in particolare:

- del reddito imponibile riferito all'anno 2010, relativo all'intero nucleo familiare;**
- degli atti di sfratto.**

I documenti che non possono essere sostituiti con autocertificazioni e che occorre presentare necessariamente in **originale**, o in copia conforme all'originale, sono quelli rilasciati da autorità sanitarie (certificato d'invalidità, certificato di alloggio antighenico, sovraffollato, con barriere architettoniche, o impropriamente adibito ad abitazione).

LIMITE DI REDDITO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Tutti i dati reddituali devono essere riferiti all'anno 2010.

Il limite di reddito convenzionale attualmente in vigore per l'assegnazione di alloggi di ERP è di € 15.320,00(Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 01/08/2011).

Tale limite è quello massimo consentito per ciascun nucleo familiare, effettuate le detrazioni previste dalla legge. Le detrazioni si effettuano sul reddito annuo complessivo.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi anno 2011 (**redditi del 2010**) di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 917/1986 da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Le detrazioni da effettuare sul reddito complessivo sono le seguenti:

- €. 1.549,37 per ogni figlio a carico; per figli a carico si intendono tutti i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) che nel 2010 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo familiare per un ammontare superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
- €. 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- €. 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli;
- €. 1.549,37 per ogni altro componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico;
- successivamente alle sopra indicate detrazioni, si detrae il 40% del reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione (quindi la detrazione non si applica al reddito derivante dal lavoro autonomo o di altra natura);
- sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo familiare stesso.

NOTE

L'importo annuo di una pensione sociale è pari a €4.408,95 (dato anno 2010).

L'importo annuo di una pensione minima INPS è pari a €5.992,61 (dato anno 2010).

Per le richieste di sopralluogo ai fini della certificazione relativa al sovraffollamento, all'antigienicità ed all'alloggio impropriamente adibito ad abitazione o con barriere architettoniche, gli interessati devono presentare richiesta presso l'Azienda Sanitaria - USL 6 Zona Elba - Loc. S. Rocco - 57037 Portoferraio.

Si informa che all'atto della presentazione della domanda è sufficiente allegare fotocopia della ricevuta di versamento all' A.S.L. dell'importo dovuto per sopralluogo e certificazione, in quanto attestante l'avvenuta richiesta di accertamento. In questo modo il documento sanitario, ancorché rilasciato successivamente alla data di scadenza del bando, sarà ammesso dall'Ufficio e valutato ai fini del punteggio.

Il certificato sarà considerato valido, ai fini della valutazione, se rilasciato in data non anteriore ai sei mesi dalla pubblicazione del bando o, nel caso sopra indicato, se prodotto entro il **01.11.2012**.

Per dimostrare che il canone di locazione incida oltre il 30% sul reddito familiare, occorre dichiarare il complessivo dei canoni pagati **dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2010** e produrre copia del contratto di locazione oltre a copia dell'ultima registrazione. È escluso dal conteggio l'ammontare delle somme pagate per spese di condominio ed altro.

Il calcolo di incidenza sarà fatto rapportando la somma dei canoni pagati negli ultimi dodici mesi con l'ultimo reddito comprovabile, cioè il reddito 2010.

Qualora con il nucleo familiare partecipante al bando vi siano dei conviventi non partecipanti al bando, per la valutazione del punteggio di incidenza dell'affitto sul reddito occorre acquisire anche il reddito dei conviventi.

Rio Marina, 16 giugno 2012